

C-118

*F. G. R. I.*

ENRICO FERRI

F. G. R. I.

*Lib. 3168 RG*


D. I. Y. 4



# STUDI SULLA CRIMINALITÀ

ED

## ALTRI SAGGI



Con 3 tavole grafiche



TORINO

FRATELLI BOCCA, EDITORI

Librai di S. M. il Re d'Italia

ROMA  
Corso, 216-217

MILANO  
Corso Vitt. Eman., 21

FIRENZE  
(F. LUMACHI Succ.)  
Via Cerretani, 8

Deposit. gener. per la Sicilia: O. FIORENZA, Palermo

1901

## LA RIABILITAZIONE DEL DIRITTO PENALE ROMANO

---

(Pubblicato nel volume per le onoranze al prof. FILIPPO SERAFINI,  
Firenze, 1892).

« I Romani, giganti nel diritto civile, furono pigmei nel diritto penale ». Questa frase del Carrara, che pur contiene una parte di verità, ha finito per esautorare nella scienza, secondo me ingiustamente ed eccessivamente, il diritto penale romano.

Se si parla di sistemazione filosofica, siamo d'accordo che il diritto penale romano ne manca completamente. E tuttavia io credo che sarebbe uno studio fecondo quello che si tentasse per rimettere in onore molti concetti di diritto penale romano, che urtano forse colle teorie della scuola classica, la quale perciò le condannò all'ostracismo, ma che rispondono alle necessità del vivere civile e della giustizia penale.

Già, psicologicamente, a parte le mutilazioni e stratificazioni sopravvenute ai *libri terribiles* del Digesto, non si capisce come quegli stessi giureconsulti romani, che diedero prova di così meraviglioso senso giuridico nel diritto civile, dovessero poi, quasi per miracolo, esserne completamente orbatì nel diritto criminale, che è pure una scienza sociale cui non occorrono misteriose o più peregrine qualità intellettuali per essere conosciuta e svolta.

Gli esempi non mancano invece per dimostrare che la scienza criminale, meglio indirizzata alle necessità pratiche della vita sociale, come intende la scuola positiva, ha molte cose da imparare dal senso pratico del diritto penale romano e molte regole da rimettere in onore. Tale è appunto il carattere e la forza delle verità positive: che possono rimanere sepolte ed obliate per anni e secoli, quando l'imperversare del dottrinarismo innalza sino alle nuvole la scienza, ma poi, quando il turbine di polvere e vento, come fa, si posi, esse allora riprendono tutto l'elaterio della vitalità eternamente giovane e, nell'ambiente più adatto, s'impongono di nuovo alla pubblica coscienza.



Io, non romanista, accennerò soltanto qualcuno di quegli esempi, augurando che altri riprenda e svolga il tema interessante (1).

Nel *tentativo di reato* il diritto romano ammetteva in molti casi la prevalenza dell'elemento intenzionale sulla materiale casualità dell'esito effettivo. E la scuola criminale positiva accetta e completa questa idea, col criterio delle categorie di delinquenti; perchè è assurdo e immorale che un uomo, il quale con freddo calcolo e per motivi ignobili abbia « compiuto tutto ciò che è necessario » per consumare ad esempio un omicidio, sol perchè un caso fortuito e impreveduto frustra l'opera sua criminosa (per esempio la moneta che attutisce il colpo del proiettile) egli debba ritenersi moralmente meno perverso, socialmente meno pericoloso e giuridicamente meno punibile.

Ed a proposito dei caratteri dei delinquenti, è noto che l'induzione positiva dell'antropologia criminale sui delinquenti abituali era già stata accennata dal diritto romano colla « *consuetudo delinquendi* ».

Viceversa, in tema di *legittima difesa*, mentre l'indirizzo classico fu di considerare questa come una scusa, benignamente accordata al galantuomo che abbia reagito contro l'ingiusto aggressore; il diritto romano preludeva alla teorica positiva che la considera invece come l'esercizio di un diritto, colla regola nobilissima: « *feci, sed jure feci* ».

Così dicasi della condanna *ad metalla*, che era ben più degna dei peggiori delinquenti invece delle moderne aberrazioni del carcere cellulare che istupidisce il condannato; ne impedisce la rigenerazione che sarebbe possibile coll'igiene del lavoro agricolo; impone ai galantuomini spese enormi per la costruzione dei carceri anch'essi « monumentali » ed insulta alla miseria onesta degli operai e contadini, che nelle loro soffitte e capanne invidiano l'alloggio e il vitto gratuito, assicurati agli assassini e stupratori.

E la *pena del duplo*, del triplo, ecc., nel caso di furto, era e sarebbe ben più efficace e pratica di quella grottesca dosimetria penale delle frazioni di frazioni, per decretare pochi giorni o settimane di carcere per il delitto, mettiamo, di arbitrario « raspollamento » (articolo 405 Codice pen.).

Nè si dica che queste regole del diritto penale romano, ravvivate ora e completate dalla scuola positiva, hanno una tendenza anti-indi-

---

(1) V. in proposito CAPOBIANCO, *Il diritto penale di Roma messo a confronto col diritto penale vigente e colle teorie della scuola positiva*, Firenze, Barbera editore, 1894 (1 vol. di pag. 419).

vidualista; ciò che del resto, alla fine del secolo XIX, non è più quell'esecrando peccato che pareva alla fine del secolo XVIII.

Ma poi vi sono, anche nel diritto penale romano, delle regole ispirate al liberalismo più puro, come l'*actio popularis*, che io credo debbasi ripristinare a complemento del Pubblico Ministero o come azione spettante ai cittadini *uti singuli*, o, forse meglio, come funzione di quell'« avvocato dei poveri » che dovrebbe essere un vero tribunato giudiziario popolare.

Così dicasi dell'*exceptio veritatis*, non soffocata allora dalle moderne farisaiche restrizioni, che proteggono i mascalzoni contro i galantuomini che (non per iscopo egoistico, ma per pubblico interesse) ne svelino le azioni turpi, mentre stanno scroccando la pubblica estimazione.

Ma io non mi dilungo.

Lieto soltanto di avere, rendendo onore al nostro Serafini, fatta anche una lieve ammenda verso il diritto romano. Poichè di questo, se, massime per le ricerche puramente storiche, ho deplorato e deploro l'eccessiva invasione nei nostri studi universitari, perchè credo che anche il diritto civile debba meglio rissanguarsi alla fonte viva e perenne delle condizioni sociali in cui viviamo, tuttavia ho ben volentieri accennata qui una possibile riabilitazione contro una immeritata condanna, finora accettata e ripetuta quasi senza discussione.

Pisa, aprile 1892.

---